



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/TUTORE/CURATORE avanti il Tribunale Ordinario

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 23.05.2024 – verbale n. 15/24 e
modificato con delibera del 6.11.2025 verb. 27/25 e succ. mod. con delibera del
19.02.2026 - verbale 4/26

Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dell'Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore, il Consiglio dell'Ordine ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento, ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. b) L. n. 247/12.

Art. 1 – Elenco degli Amministratori di Sostegno/Tutore/Curatore

L'elenco è composto dagli Avvocati che facciano specifica domanda di iscrizione.

Il COA espressamente richiama i principi di deontologia professionale.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

- 1) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- 2) non aver subito sanzioni definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni e di non essere stato destinatario, sempre negli ultimi 5 anni, di provvedimenti di sospensione per qualsivoglia causa nell'esercizio della professione forense;
- 3) non aver subito condanne per reati non colposi e di non avere processi penali in corso per reati non colposi;
- 4) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- 5) essere in regola con il pagamento dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- 6) essere in regola con l'obbligo formativo.

Art. 2 – Iscrizione all'elenco

La domanda di prima iscrizione è formulata sul Modello predisposto dal COA e può essere presentata, purchè si abbiano i requisiti di cui all'art. 1, da coloro che:

- hanno frequentato un corso di formazione in materia specifica di amministrazione di sostegno/tutela/curatela;

oppure

- nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione hanno avuto almeno 5 incarichi di carattere giudiziario inerenti all'Amministrazione di sostegno/tutela/curatela.

Art. 3 – Domanda di prima iscrizione e termini per il deposito

La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere trasmessa a mezzo e-mail al seguente indirizzo: ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it utilizzando esclusivamente l'apposito MODULO rinvenibile nel sito istituzionale.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di iscrizione nell'Elenco dovranno pervenire alla Segreteria del COA entro e non oltre il 31.07.2024.

Per gli anni successivi, le domande di prima iscrizione nell'elenco potranno essere presentate in qualunque momento.

L'elenco verrà, comunque, aggiornato una sola volta ogni anno solare e trasmesso alla Volontaria Giurisdizione entro il 31.01

Art. 4 – Domanda di permanenza nell'elenco

La domanda di permanenza nell'Elenco dovrà essere inviata ogni tre anni, che decorrono dal primo inserimento, domanda che dovrà essere trasmessa a mezzo e-mail al seguente indirizzo: ord.bustoarsizio@cert.legalmail.it utilizzando esclusivamente l'apposito MODULO rinvenibile nel sito istituzionale.

Art. 5 4 – Corso di aggiornamento

Il COA con cadenza triennale organizzerà almeno un corso di aggiornamento in materia, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco.

Ai fini dell'aggiornamento, sono ritenuti validi anche i corsi organizzati da altri COA, dal CNF, Enti Universitaria o Associazioni specializzate in materia di amministrazione di sostegno e tutela, di diritto di famiglia purché abbiano un approccio pratico e abbiano la durata di almeno dodici ore.

La proficua frequenza di un Corso di aggiornamento è necessaria per la permanenza nell'Elenco stesso.

Art. 6 5 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, n. 2-3-4-5-6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento nei tre anni successivi all'iscrizione.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco.

Art. 7 6 – La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici e la fotografia dell'Avvocato.

L'Elenco è pubblicato nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ed è liberamente consultabile.

L'Elenco, appena formato o aggiornato, verrà trasmesso al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio che può delegare, a tal fine, la Commissione Deliberante Persona, Famiglia e Minori.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e/o la Commissione Deliberante della Persona, Famiglia e Minori provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive e temporanee e rilascia la certificazione di iscrizione, se richiesta.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio e/o la Commissione Deliberante della Persona, Famiglia e Minori è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione dell'elenco, con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza, è triennale.

Il Presidente

Avv. Eliana Morolli



Il Consigliere Segretario

Avv. Davide Toscani

